

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'ASSOCIAZIONE PRO LOCO COMUNITA' DI
MORTEGLIANO LAVARIANO E CHIASIELLIS APS



Il giorno 28 luglio 2025, alle ore 20.30 presso la sede di Mortegliano, piazza Giuseppe Verdi, 13 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria, a norma dello Statuto vigente, per deliberare e approvare le modifiche apportate allo Statuto dell'Associazione, deliberate dal Consiglio direttivo del 08 luglio 2025 per dare seguito ed ottemperare alle disposizioni dell'Ufficio politiche del Terzo Settore della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il presidente dell'Assemblea, Gianpaolo Vigolo, constatato il numero legale secondo le norme dello statuto vigente, apre la seduta spiegando ai soci presenti le sopra elencate disposizioni e procedendo alla lettura degli articoli modificati e da approvare:

Viene modificato l'Art. 11, comma 4 – come segue:

vengono eliminate le parole "in casi particolari il Consiglio Direttivo può fissare dei limiti temporali al tesseramento;" ...omissis ... fino al termine dell'anno sociale

L'ART. 12 – Modifiche

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci, con approvazione da parte di almeno i 2/3 dei votanti.

Viene modificato come segue:

ART. 12 - Modifiche

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; delibera in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art 16, comma 6

Dopo la parola "associati" viene aggiunto "e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione; delibera in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto si fa riferimento all'art. 12 del presente Statuto."

Il comma 12 viene eliminato con conseguente variazione dei commi successivi

Art. 17, comma 7 sono eliminate le parole "di concerto con il Consiglio di Amministrazione (se costituito)"

Art. 18 viene eliminato con conseguente variazione degli articoli successivi

ART. 19 – Il Collegio dei Revisori

I commi:

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, è composto da n. 5 (cinque) membri, di cui uno è il Presidente del Collegio, due sono effettivi e due sono supplenti.

2. Al Collegio dei Revisori spetta il controllo amministrativo e finanziario. I Revisori esplicano il loro mandato in conformità alle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Rilevando irregolarità amministrativa essi devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo della Pro Loco per i necessari provvedimenti.

3. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni.

vengono modificati come segue:

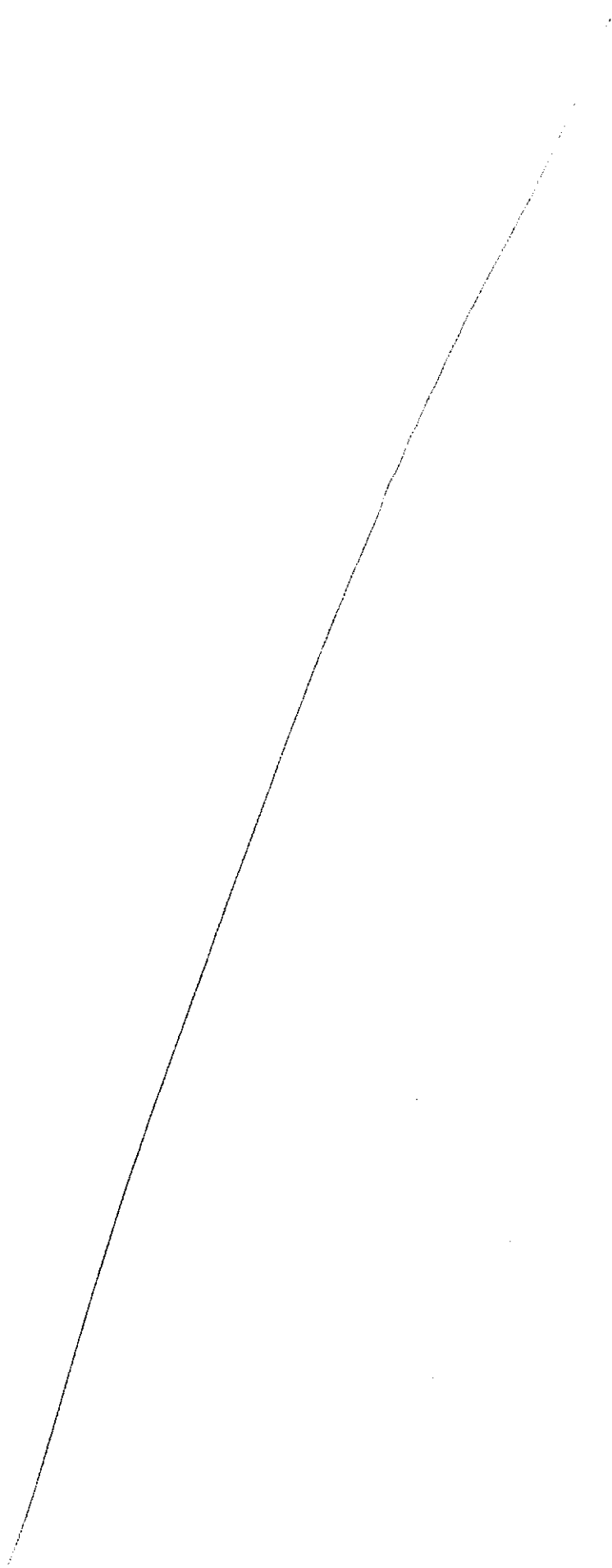
ART. 18 – Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, sarà composto da n. 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente

2. Al Collegio dei Revisori spetta il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. Rilevando irregolarità amministrativa essi devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo della Pro Loco per i necessari provvedimenti

3. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ma decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga meno l'organo di controllo con effetto immediato.

5



Si aggiunge l'art. 19 – Organo di Controllo con conseguente variazione degli articoli successivi

ART. 19 – L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20 - Collegio dei Probiviri

Dopo la parola "costituito" varia come segue: "dai 3 (tre) ai 5 (cinque) membri."

Art. 27, comma 3 – dopo la parola "competente" si elimina "o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale."

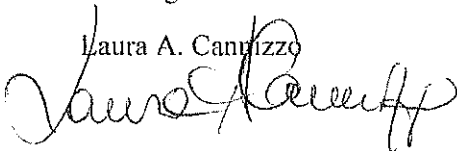
Terminata la lettura delle modifiche proposte, il Presidente dichiara aperta la discussione. Non essendoci domande o richieste di delucidazioni, per alzata di mano ed all'unanimità, l'Assemblea approva il nuovo Statuto e autorizza il Presidente a modificare gli errori formali e non sostanziali riscontrati durante la lettura. Viene pertanto adottato il nuovo Statuto che verrà allegato al presente verbale, perfettamente aderente alle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs 3/7/2017, n. 117.

Viene dato mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto dell'Associazione e di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla sua modifica e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,30.

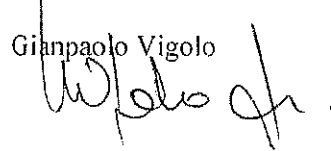
Il Segretario

Laura A. Cannizzo



Il Presidente

Gianpaolo Vigolo



atto registrato a Pordenone il 01-08-2025
al n° 1211 Mod. 3 con liquidati e ESSE
di cui per imposta IPOT. € 1
di allegati: 1



Altre - Direzione provinciale
territoriale di P.

allegato 1
Perdono il 04-08-2005
n° 1211 Mod. 3
Renditi € 650000
per imposta IFOI € 1

STATUTO DELLA "PRO LOCO COMUNITA'

DI MORTEGLIANO, LAVARIANO E CHIASIPELLIS APS"

ART. 1 - Atto Costitutivo

Si è costituita in Mortegliano, in forma pubblica, un'Associazione Pro Loco, non riconosciuta, denominata "Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis APS", con sede in Mortegliano, la cui giurisdizione si identifica con il territorio comunale. La Pro Loco Comunità di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis APS (più in seguito per brevità chiamata Pro Loco), soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, è un'Associazione di liberi cittadini, di Circoli, Gruppi, Associazioni locali; essa è apartitica, nel senso che proclama la sua libertà da ogni forma di condizionamento politico; essa è rappresentativa della realtà del paese e riconosce pertanto la sua natura apertamente democratica. L'Associazione non persegue fini di lucro e pertanto con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio

W. J. J.

di beni o servizi.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mortegliano in Piazza Verdi, civico 13, Palazzo Comunale

ART. 3

L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

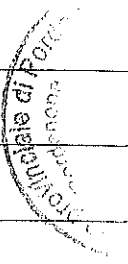
ART. 4

La Pro Loco può aderire all'UNPLI APS ed al Comitato Regionale UNPLI Friuli Venezia Giulia APS, nonché a eventuali Consorzi tra le Pro Loco costituiti e competenti per territorio. L'Associazione, per assicurare il conseguimento dei compiti, può aderire a qualsiasi altro Ente, Comitato o Associazione

ART. 5 - Oggetto Sociale

L'oggetto sociale che la Pro Loco si propone è il seguente:

a) Riunire intorno a sé tutti coloro, Associazioni, Circoli, Gruppi, liberi cittadini, rappresentanti delle varie categorie sociali, professionali, economiche, culturali, sportive, i quali hanno l'obiettivo comune dello sviluppo della località inteso nel senso più ampio e completo del termine ed in particolare mirando al soddisfacimento degli interessi turistici della collettività, promuovendo lo sviluppo turistico del



Luigi J.

territorio comunale di Mortegliano, anche secondo quanto previsto dal successivo comma h.

b) Creare occasioni di incontro, di collaborazione, di riflessione e di solidarietà nella popolazione, con particolare riguardo, ma senza peraltro porre discriminazioni di sorta alla realtà giovanile, anche favorendo lo sviluppo dell'Associazionismo.

c) Valorizzare ogni tipo di struttura sociale e comunitaria esistente nel Comune, utilizzandola a miglior beneficio della popolazione.

d) Sviluppare le relazioni, ad ogni livello, tra abitanti di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, anche nella ricerca di comuni attività ed obiettivi.

e) Creare un coordinamento ed un appoggio reciproci tra le varie realtà Associazionistiche esistenti, in vista di un utilizzo ideale ed efficace degli sforzi di tutti.

f) Incentivare le varie categorie professionali e stimolare, come momento organizzativo e di crescita, l'artigianato, l'agricoltura, l'industria, il commercio, i servizi e le libere professioni locali, segnalando, ove necessario, problemi ed esigenze delle singole categorie all'attenzione del Consiglio Comunale, e/o degli Organi preposti in sede comunale, territoriale, regionale e nazionale; cercando un collegamento

Wolfs J.

territorio comunale di Mortegliano, anche secondo quanto
previsto dal successivo comma h.

b) Creare occasioni di incontro, di collaborazione, di
riflessione e di solidarietà nella popolazione, con
particolare riguardo, ma senza peraltro porre
discriminazioni di sorta alla realtà giovanile, anche
favorendo lo sviluppo dell'Associazionismo.

c) Valorizzare ogni tipo di struttura sociale e
comunitaria esistente nel Comune, utilizzandola a
miglior beneficio della popolazione.

d) Sviluppare le relazioni, ad ogni livello, tra
abitanti di Mortegliano, Lavariano e Chiasiellis, anche
nella ricerca di comuni attività ed obiettivi.

e) Creare un coordinamento ed un appoggio reciproci tra
le varie realtà Associazionistiche esistenti, in vista
di un utilizzo ideale ed efficace degli sforzi di tutti.

f) Incentivare le varie categorie professionali e
stimolare, come momento organizzativo e di crescita,
l'artigianato, l'agricoltura, l'industria, il commercio,
i servizi e le libere professioni locali, segnalando,
ove necessario, problemi ed esigenze delle singole
categorie all'attenzione del Consiglio Comunale, e/o
degli Organi preposti in sede comunale, territoriale,
regionale e nazionale; cercando un collegamento

Wolfs J.

indicatori e tutto quanto necessario a migliorare la sicurezza e la viabilità; valorizzando le bellezze naturali di tutta la zona, propagandandole per farle meglio conoscere ed apprezzare, ed impedendo, attraverso la loro protezione, ogni forma di sfruttamento o di inquinamento ecologico; favorire e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole quanto più possibile, incoraggiando il miglioramento dei servizi pubblici esistenti e suggerendo l'istituzione di loro nuove forme (servizi automobilistici, di linea, di collegamento con i più vicini centri urbani; servizi di facchinaggio; creazioni di stazioni di servizio di informazione, di viaggi; promuovere l'istituzione di alberghi, locande, trattorie, ritrovi ed il miglioramento degli esistenti, segnalare eventuali scorrettezze nell'applicazione delle tariffe locali, eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti Autorità; predisporre, di concerto con il competente Ente costituito, il materiale di propaganda e di illustrazione delle località turistiche della giurisdizione e di sostegno alla divulgazione specificamente necessari per il raggiungimento di ciascuno dei precitati scopi. La Pro Loco può istituire, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, punti di Informazione e Accoglienza turistica IAT.

Luigi f.

i) Provvedere a una valorizzazione locale della lingua friulana, delle tradizioni e dei costumi del Comune e/o della nostra Regione, in stretto collegamento con la scuola dell'obbligo.

l) Attivare l'organizzazione del "tempo libero" e di nuovi "spazi" di vita comunitaria, sviluppando attività culturali e ricreative quali convegni, conferenze, dibattiti, mostre di pittura e scultura; mostre filateliche, fotografiche, di antiquariato, di documentazione storica, scientifica e sociologica, incontri di poesia, di folklore e di friulanità, attività teatrali; attività concertistiche corali e strumentali; corsi linguistici; cineforum; attività sportive ed agonistiche; gite; festeggiamenti e sagre locali; campeggi estivi, escursioni; gemellaggi (specie per realizzare fra i più giovani scambi di culture e di esperienze); mercati, fiere, aste, compresa la somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle manifestazioni sopra citate ed in particolari attività programmate.

m) Organizzare eventuali attività di servizio per la popolazione, in collaborazione con Enti pubblici e privati.

n) Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel

Luigi J.

senso più ampio.

o) Aprire e gestire circoli per soci.

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale, sotto riportate, e previste dall'articolo 5 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

1. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

2. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

3. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

W. F. J.

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

4. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

5. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

6. Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera z) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

ART. 6 - Attività diverse

La Pro Loco può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale a norma dell'Art.6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, secondo criteri e limiti che saranno definiti da apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno stabilite con delibera del Consiglio direttivo.

ART. 7 - Collaborazioni

W. F. J.

La Pro Loco potrà collaborare con Enti, Comuni ed Associazioni aventi analoghe finalità.

ART. 8 - Proventi

I proventi con i quali la Pro Loco provvede alla propria amministrazione sono:

1. Le quote dei Soci;
2. I contributi dello Stato e da Enti pubblici e/o privati;
3. Le eventuali donazioni ed eredità;
4. I proventi di gestione di iniziative stabili od occasionali;
5. Contributi dell'Unione Europea e Organismi Internazionali;
6. Entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
7. Proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, compresa la raccolta dei fondi per il finanziamento delle proprie attività, come previsto dall'art. 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
9. Tutti gli utili derivanti dalla gestione

W. Polo f.

dell'Associazione devono essere reinvestiti per l'attività della stessa Pro Loco e per nessun motivo possono essere ripartiti tra i Soci. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche ne caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 9 - Patrimonio, prestazioni dei soci

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti; Il patrimonio comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali;

3. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai

W. F. d.

propri Soci.

4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite;

5. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto sopra prescritto e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito della attività istituzionali.

ART. 10

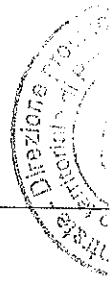
Attività di volontariato e assicurazione obbligatoria

Qualora la Pro Loco si dovesse avvalere di volontari, nello svolgimento delle proprie attività, saranno rispettate le disposizioni previste dagli artt. 17 e 18 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Si precisa a tal fine, che non si considera volontario, ai sensi del medesimo Decreto, l'associato che occasionalmente collabori con gli organi sociali per lo svolgimento delle attività previste.

ART. 11 - Soci

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza. Il numero degli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro non potrà essere superiore al 50% del numero

Handwritten signature



delle Aps associate ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs 117/2017.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.

Nel caso di adesione di un minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente responsabilità genitoriale sul medesimo.

I Soci della Pro Loco si distinguono in Onorari, Sostenitori ed Ordinari; essi devono essere persone fisiche e devono aver compiuto la maggior età, per essere eleggibili alle cariche sociali e non esiste alcun vincolo di residenza per i Soci. Sono Soci Onorari coloro che vengono così nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti verso la Pro Loco stessa o verso la comunità. Sono Soci Sostenitori coloro che versano annualmente un contributo finanziario superiore a quello fissato per i Soci ordinari. Sono Soci Ordinari coloro che versano annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo e sono costituiti da liberi cittadini, Associazioni, circoli o

W. P. S.

gruppi. Le Associazioni sono rappresentate dal legale rappresentante o suo delegato ed in assemblea hanno unico voto. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

2. Fermo il disposto del punto 1) del presente articolo 11, tutti i Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee Generali con diritto di discussione e di voto;
- di eleggere i membri del Consiglio Direttivo della Pro Loco e di essere eleggibili alle cariche sociali, fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
- Di essere eletti alle cariche direttive
- Di fruire dei servizi della Proloco e a partecipare a tutte le sue attività
- a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

3. La quota associativa per i Soci Ordinari viene fissata annualmente dal Consiglio direttivo della Pro

Carlo f.

Loco. Tale quota non è trasmissibile, frazionabile o rivalutabile.

4. Chiunque desidera far parte della Pro Loco può iscriversi richiedendo la tessera e pagando la relativa quota. L'iscrizione decorre dalla data di versamento; l'iscrizione alla Pro Loco non può essere a tempo ed è pertanto operativa, salvo quanto previsto ai commi successivi.

5. La qualità di Socio si perde per rinuncia (da presentare alla Segreteria dell'Associazione entro e non oltre il 31/12 di ogni anno), per decesso, per morosità o per indegnità. La decadenza per indegnità è motivata e deliberata dal Consiglio Direttivo; il Socio così decaduto ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

6. I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti e non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco stessa.

ART. 12 - Modifiche

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; delibera in seconda convocazione con la presenza di

Luigi f.

almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.13 - Ammissione

L'ammissione alla Pro Loco è subordinata alla accettazione senza riserve del presente Statuto. I Soci si obbligano a non adire alle vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia, prima di sottoporla al giudizio del Consiglio direttivo e dopo aver acquisito il parere dei Probiviri.

ART. 14 - Anno Sociale

L'anno sociale ha ordinariamente inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 15 - Organi sociali

Gli organi sociali della Pro Loco sono:

- Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il collegio dei Revisori, (tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117);
- Il collegio dei Probiviri;

ART. 16 - Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali relative all'esercizio del nuovo anno sociale. E' ammessa la delega scritta, ma un Socio non ha la facoltà di

Luigi f.

rappresentare, nella medesima riunione, più di un Socio.

Le Associazioni, Circoli o Gruppi, sono rappresentati in
Assemblea da un loro delegato e, all'atto della
votazione, hanno diritto di esprimere un solo voto.

2. L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce, su
convocazione del Presidente della Pro Loco, una volta
all'anno, entro il mese di aprile, per la discussione e
l'approvazione dell'attività sociale, e del bilancio
consuntivo dell'anno precedente e l'approvazione del
bilancio di previsione e del programma di attività per
l'anno in corso secondo i punti previsti dall'ordine del
giorno della seduta.

3. L'Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri, ed
esprime le sue indicazioni per l'attività futura.

4. L'Assemblea Generale può essere convocata in via
straordinaria dal Presidente su richiesta del Consiglio
Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o
su domanda scritta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei
Soci con diritto di voto. La richiesta deve specificare
i motivi per cui si chiede la convocazione.

5. L'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso
in luogo pubblico e presso la sede della Pro Loco,
almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
Può essere anche convocata, oltre che nei modi sopra

Luigi f.

descritti, con posta ordinaria o elettronica.

6. L'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è validamente convocata in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione; delibera in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto si fa riferimento all'art. 12 del presente Statuto.

7. Il Presidente della Pro Loco od in sua assenza un membro designato dal Consiglio Direttivo, inviterà l'Assemblea a nominare il Presidente della seduta, il Segretario che redigerà il verbale e gli scrutatori per la verifica delle votazioni. Prima di dichiarare la validità della seduta, il Presidente deve constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento ed il numero dei voti validi presenti, tranne nei casi specificatamente contemplati, l'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti.

W. f.

8. I lavori assembleari sono constatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Detto verbale sarà a disposizione dei Soci che ne faranno successiva richiesta.

9. Successivamente alla chiusura dei seggi elettorali ed alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo si provvederà a trascrivere in appendice del verbale dell'Assemblea Ordinaria l'esito della votazioni e alla relativa distribuzione delle cariche, quale parte integrante del verbale stesso.

10. Le funzioni di segretario dell'Assemblea possono essere svolte dal Segretario della Pro Loco.

11. Nel caso di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Pro Loco, l'Assemblea è straordinaria e delibera con la presenza dei 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

12. L'Assemblea delibera sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

13. L'Assemblea approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

14. L'Assemblea delibera sugli altri oggetti attribuitigli dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo

Verbal d.

Statuto, per quanto di sua competenza.

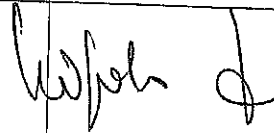
15. L'Assemblea nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione dei conti, quando previsto ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 17 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto, è composto da n. 16 (sedici) Consiglieri e dura in carica quattro anni. Esso adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento esecutivo ed amministrativo della Pro-Loce, e per il raggiungimento degli scopi tutti di cui al presente Statuto.

2. Il Consiglio Direttivo elegge, fra tutti i suoi membri, il Presidente della Pro-Loce, il Vice-Presidente, il Segretario, e i Responsabili delle Commissioni di lavoro che si intenderanno istituire al fine di rendere più agevole la parte esecutiva, le quali Commissioni potranno essere aperte anche ad estranei all'Associazione stessa. Il Presidente e le altre cariche elettive durano in carica per quattro anni.

3. Il Consiglio Direttivo fissa la frequenza delle riunioni ordinarie e su convocazione del Presidente straordinariamente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno; o su richiesta di almeno 5 (cinque) Consiglieri, o del Collegio dei Probiviri, del Collegio



dei Revisori o del Consiglio di Amministrazione.

4. La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Pro Loco.

5. Il Consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, prenderà il suo posto il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea Generale dei Soci.

6. Quando dovesse venire a mancare la maggioranza dei Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria per la surroga dei componenti mancanti.

7. Il Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci; adotta i regolamenti interni, ivi compreso l'eventuale regolamento elettorale ed assegna eventuali altri incarichi a sua discrezione. Tutti gli incarichi e tutte le cariche sono onorari, e quindi gratuiti (salvo il rimborso di eventuali spese riconosciute); hanno la durata di quattro anni e sono comunque riconfermabili.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune od un Suo Delegato, cui verrà comunque inviata copia della

W. F. B. J.

convocazione.

8. La convocazione del Consiglio Direttivo neo-eletto viene fatta da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che presiede la prima riunione.

9. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti esterni per trattare argomenti di rilevanza per l'attività della Pro Loco.

10. Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il Tesoriere, per seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

11. Delle riunioni del Consiglio si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante.

12. La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, sarà composto da n. 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Il Collegio nomina tra i

W. B. f.

suoi componenti il Presidente

2. Al Collegio dei Revisori spetta il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. Rilevando irregolarità amministrativa essi devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo della Pro Loco per i necessari provvedimenti.

3. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni ma decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga meno l'organo di controllo con effetto immediato.

4. Sulla nomina dei componenti viene fatto salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 19 - L'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere

Luigi J.

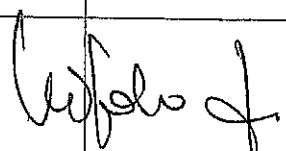
posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 20 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea Generale su indicazione da parte del Consiglio Direttivo uscente, tra persone del Comune di risaputa capacità, serietà e moralità, è costituito dai 3 (tre) ai 5 (cinque) membri.

Anche esso dura in carica quattro anni, e viene chiamato in causa in tutti i casi previsti dal presente Statuto o per volontà del Presidente, per l'adempimento del proprio ruolo istituzionale.

ART. 21 - Libri sociali obbligatori

Oltre al rispetto delle norme generali previste per la tenuta della contabilità, vanno tenuti i seguenti libri contabili e sociali:

- Il libro degli associati;
- Il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui vanno trascritti i verbali redatti per atto pubblico;
- Il libro delle adunanze dell'Organo di Amministrazione (Consiglio direttivo), dell'Organo di Controllo ed eventualmente degli altri Organi sociali.

W. F. 2.

La compilazione dei libri sociali obbligatori potrà essere effettuata anche con l'ausilio di strumenti informatici.

ART. 22 - Il Presidente

Il Presidente della Pro Loco eletto con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti, a scrutinio segreto, tra i membri del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale della Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega. Egli coordina le norme per il regolare funzionamento di tutte le attività e gli organi della Pro Loco; adotta tutti i provvedimenti con carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo. Ha inoltre tutti i poteri previsti dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, elegge a maggioranza di voti, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di mancanza o assenza, esercitandone tutte le funzioni. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della

libro f.

documentazione contabile della Pro Loco.

ART. 23 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza. La carica di Presidente Onorario è a vita.

ART. 24 - I provvedimenti

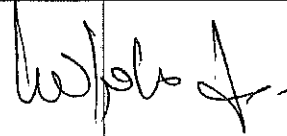
I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti dei Soci sono: l'ammonizione, la sospensione a termine e la radiazione secondo la gravità dei comportamenti non conformi allo Statuto e sentito il parere del Collegio dei Probiviri. Il socio va comunque sentito per la propria discolpa.

ART. 25 - Decadenza

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, decadono tutti gli organi sociali che restano in carica solo per gli adempimenti previsti per la nomina del nuovo Direttivo o per lo scioglimento della Pro Loco.

ART. 26 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente e Vice Presidente della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive nelle Pubbliche Amministrazioni. Per quanto concerne l'ambito comunale l'incompatibilità si ravvisa nel ruolo degli



Amministratori dell'Ente (Sindaco e Assessori). Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono anche incompatibili con incarichi di responsabilità in partiti o movimenti politici.

Art. 27 - Lo Scioglimento

1. Lo scioglimento della Pro Loco può essere deliberata soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea dei Soci secondo le modalità indicate all'Art. 16 del presente Statuto.

2. In caso di scioglimento della Pro Loco, il Consiglio direttivo uscente devolgerà le somme ed i beni da questa acquisiti in qualsiasi forma, una volta sanate tutte le pendenze contabili, ad una Associazione avente le medesime finalità di utilità sociale, secondo quanto indicato dall'Assemblea dei Soci che ha deliberato lo scioglimento stesso.

3. All'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1) del D.L. vo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo altre disposizioni di legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di richiesta che la Pro Loco deve inoltrare con

W. Polo f.

raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.L. vo n.82/2005. Decorso il periodo sopra riportato il parere si rende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o difformità del parere, sono nulli.

ART. 28 - Adempimenti finali

Il presente Statuto andrà trasmesso al Consiglio Comunale di Mortegliano per conoscenza, ed agli Enti preposti per l'eventuale iscrizione all'apposito Albo.

ART. 29 - Norma Transitoria

Tutte le modifiche apportate allo Statuto in vigore devono intendersi immediatamente operanti.

ART. 30 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le Leggi Nazionali e Regionali riguardanti le Associazioni ascrivibili alla Pro Loco e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

